



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 16/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **sedici**, del mese di **giugno**, alle ore **10,30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria** partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
RAG. MASSIMO VENDITTI	SI	D.SSA GIUSEPPINA ASSUNTA CODIANN	SI
INS. ASSUNTA ANNA LAMELE	SI	SIG. FANO LAMELE	SI
ING. MARCO LONGANO	SI	DOTT. STEFANO GESUALDI	SI
SIG. LUIGI SPAVENTATO	SI		

Presenti N. **7**

Assenti N. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. Giuseppe LONGO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Rag. Massimo VENDITTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 38, comma 2, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, in cui è previsto che il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti;

VISTO il vigente Statuto comunale, in cui si prevede che il funzionamento del Consiglio sia disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi ivi indicati e specificati;

VISTO lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'Ufficio di Segreteria, composto da n. 52 articoli;

ASCOLTATA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», con particolare riferimento al Titolo III – Capo I;

RITENUTO provvedere in merito, approvando il Regolamento *de quo*, come da schema predisposto ed illustrato;

Acquisiti i pareri favorevoli *ex art.* 49 – 1° e 2° comma del D. L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi:

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo:

“REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI COMUNALE”

che si compone di n. 52 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

Di stabilire che il Regolamento, dopo la pubblicazione per 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 124, comma 1, sarà ripubblicata all'Albo Pretorio, ai soli fini di una maggiore conoscenza e pubblicità, per ulteriori quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 17, comma 2, del vigente Statuto comunale.

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, LA PRESENTE DELIBERAZIONE, CON VOTI UNANIMI, È DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134 C. 4 DEL D. L./VO N. 267/2000.



**COMUNE DI
CELENZA
VALFORTORE
(Provincia di FOGGIA)**

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 16/06/2012

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 1 - *Oggetto del regolamento.***
- Art. 2 - *Luogo delle adunanze consiliari.***
- Art. 3 - *Funzioni rappresentative.***
- Art. 4 - *Presidenza.***
- Art. 5 - *Compiti e poteri del Presidente.***

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

- Art. 6 - *Costituzione dei gruppi Consiliari.***
- Art. 7 - *Conferenza dei capigruppo.***
- Art. 8 - *Commissioni consiliari.***
- Art. 9 - *Costituzione di Commissioni speciali.***
- Art. 10 - *Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.***

TITOLO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 11 - *Diritti dei Consiglieri.***
- Art. 12 - *Mozioni.***
- Art. 13 - *Interpellanze.***
- Art. 14 - *Interrogazioni.***
- Art. 15 - *Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.***

TITOLO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

- Art. 16 - *Convocazione del Consiglio comunale.***
- Art. 17 - *Distinzione delle sedute - Definizioni.***
- Art. 18 - *Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.***
- Art. 19 - *Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.***

- Art. 20 - *Ordine del giorno.*
- Art. 21 - *Deposito degli atti per la consultazione.*
- Art. 22 - *Diritti dei consiglieri.*

TITOLO V **PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

- Art. 23 - *Disciplina delle adunanze.*
- Art. 24 - *Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.*
- Art. 25 - *Segreteria dell'adunanza.*
- Art. 26 - *Scrutatori - Nomina - Funzioni.*

TITOLO VI **DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- Art. 27 - *Dei posti e degli interventi.*
- Art. 28 - *Ordine dei lavori - Sedute deserte.*
- Art. 29 - *Inizio dei lavori.*
- Art. 30 - *Comportamento dei Consiglieri.*
- Art. 31 - *Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.*
- Art. 32 - *Fatto personale.*
- Art. 33 - *Pregiudiziali e sospensive.*
- Art. 34 - *Partecipazione dell'Assessore non consigliere.*
- Art. 35 - *Adunanze aperte.*
- Art. 36 - *Chiusura della discussione.*
- Art. 37 - *Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.*

TITOLO VII **DELLE VOTAZIONI**

- Art. 38 - *Sistemi di votazione.*
- Art. 39 - *Ordine della discussione e della votazione.*
- Art. 40 - *Annullamento e rinnovazione della votazione.*
- Art. 41 - *Interventi nel corso della votazione.*
- Art. 42 - *Mozioni d'ordine.*
- Art. 43 - *Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.*
- Art. 44 - *Dichiarazioni di voto.*
- Art. 45 - *Computo della maggioranza.*

TITOLO VIII **DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

- Art. 46 - *Verbale delle sedute - Contenuto e firma.*
- Art. 47 - *Approvazione del verbale della precedente seduta.*
- Art. 48 - *Comunicazione delle decisioni del Consiglio.*

TITOLO IX **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 49 - *Interpretazione del regolamento.*
- Art. 50 - *Pubblicità del regolamento.*
- Art. 51 - *Diffusione del presente regolamento.*
- Art. 52 - *Entrata in vigore.*

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala presso la Sala S. Francesco ovvero altro luogo individuato dalla Giunta comunale.
2. Solo in via eccezionale o per esigenze particolari, previa deliberazione della Giunta comunale, il Presidente del Consiglio può convocarlo in altra sede.
3. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'Ente aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione è costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

Art. 4 - Presidenza.

1. La Presidenza delle sedute del Consiglio comunale è assunta dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio nel caso in cui lo Statuto comunale prevede la figura del Presidente del Consiglio in forza dell'art. 39, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco, ovvero dal Vice-Presidente del Consiglio nel caso in cui lo Statuto comunale prevede la figura del Presidente del Consiglio in forza dell'art. 39, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, ovvero del Vice-Presidente del Consiglio, la Presidenza è assunta dal consigliere anziano.
4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, come stabilito dallo Statuto comunale vigente nel tempo.

Art. 5 - Compiti e poteri del Presidente.

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato; convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 6 - Costituzione dei gruppi Consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del nuovo gruppo. Tale comunicazione deve essere tempestiva e deve essere effettuata almeno 48 ore prima della seduta consiliare se il Consiglio risulta convocato. Il Presidente del Consiglio ne darà comunicazione nel primo Consiglio utile. Il passaggio ad altro gruppo consiliare, durante la seduta consiliare, non è mai ammissibile.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni è considerato capogruppo, ad ogni effetto di legge, per la maggioranza il consigliere, non componente della Giunta comunale, che abbia riportato il maggior numero di voti; per la minoranza il candidato Sindaco non eletto; nel caso di più minoranze i candidati sindaci non eletti.
7. Nel caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni sono svolte da un consigliere designato dallo stesso, ovvero, in mancanza, dai presenti e componenti del gruppo.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto, composto da almeno n. 2 consiglieri, che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, per la comunicazione di cui al precedente comma 1.

Art. 7 - Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

CELENZA VALFOTORE – REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 16/06/2012

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, o da chi ne fa le veci, qualora lo stesso lo ritenga opportuno per la predisposizione dell'ordine del giorno e per quanto previsto dal precedente comma 1. Alla riunione partecipa il Segretario comunale, o suo delegato, ed assistono i funzionari o responsabili dei servizi se richiesto dal Presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, a cura del Segretario comunale o suo delegato, viene redatto verbale.
6. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni della conferenza, per la loro effettiva durata, se previsto dalla legge.

Art. 8 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - a) consultive permanenti;
 - b) consultive straordinarie di studio;
 - c) di inchiesta, di controllo e di garanzia.
2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.
3. Nessuna commissione, tranne quelle di cui al precedente comma 1 – lett. c), potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.
4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, è attribuita alle opposizioni.

Art. 9 - Costituzione di Commissioni speciali.

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali, può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato, risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 10 - Nomine e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, commi 8 e 9, del D. L. vo n. 267/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m), del D. L. vo n. 267/2000.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più di due rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si pro-

cede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. In caso di parità di voti, tra consiglieri eletti nella stessa lista, viene nominato chi ha ottenuto la cifra elettorale più elevata ed in caso di parità il più giovane di età.
6. In caso di parità di voti tra i consiglieri eletti in liste diverse, viene nominato il candidato eletto nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

TITOLO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11 - Diritti dei Consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Sia sulle proposte di deliberazioni, che per gli emendamenti proposti, devono essere acquisiti necessariamente i pareri preventivi di cui all'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune o segnalazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. I consiglieri comunali possono prendere visione delle deliberazioni del Consiglio e della giunta, nonché degli altri atti e provvedimenti, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale per il diritto agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 12 - Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto; essere sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenere la domanda di convocazione del Consiglio. Sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e questa deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 5 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 13 - Interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco, o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 14 - Interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio, a firma dell'assessore competente, provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione. Nel caso di assenza giustificata, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare; se anche in tale seduta l'interrogante è assente, lo stesso è considerato definitivamente rinunciatario.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o meno soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 15 - *Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.*

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

TITOLO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 16 - *Convocazione del Consiglio comunale.*

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa, se ritenuto necessario;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà recapitato anche a mezzo telegramma, ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo ri-

chieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La richiesta deve essere regolarmente sottoscritta e deve contenere la proposta da sottoporre all'esame del Consiglio, previo pareri di cui all'art. 49 del D. L. vo n. 267/2000.

Art. 17 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, la verifica degli equilibri di bilancio, l'assestamento di bilancio; il rendiconto della gestione e le linee programmatiche di mandato. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente del Consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno n. 7 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, equilibri di bilancio; variazioni al bilancio e rendiconto della gestione è richiesta sempre la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 18 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono essere avanzate per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

Art. 19 - Consegnare e pubblicazione dell'avviso di convocazione - Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;
 - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti

CELENZA VALFORTORE – REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 16/06/2012

aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione. Per le sedute ordinarie e straordinarie il giorno di recapito dell'avviso non viene computato.

2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio comunale. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno recapitati tutti gli atti relativi alla detta carica.
3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede al recapito della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:
 - all'organo di revisione dei conti;
 - ai responsabili dei servizi
 - agli organi di informazione aventi sede o corrispondenti nel comune, se disposto dal Presidente.
6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Presidente può disporre l'affissione di appositi manifesti.

Art. 20 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco, sommario e sintetico, degli oggetti da trattare in ciascuna sessione, ordinaria o straordinaria o urgente, del Consiglio ed è compilato dal Presidente in modo che i consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 - a) le comunicazioni del Sindaco;
 - b) le interrogazioni;
 - c) le mozioni;
 - d) le interpellanze;
 - e) l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 - f) le proposte delle autorità governative;
 - g) le proposte dell'autorità regionale;
 - h) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - i) le proposte del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 - j) da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque componente del Consiglio, con votazione favorevole del Consiglio stesso.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 19.

Art. 21 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno completate dai pareri di cui all'art. 49 del D. L. vo n. 267/2000, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno 48 ore prima della riunione consiliare. Per le sedute urgenti, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

CELENZA VALFORTORE – REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 16/06/2012

2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.
4. I consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parti delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.

Art. 22 – Diritti dei consiglieri.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.
2. Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

TITOLO V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 23 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula, se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presenza del Presidente del Consiglio fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la Presidenza, sarà assunta dal Vice Presidente; in assenza del Vice Presidente dal consigliere anziano.
7. Il Presidente non può disporre della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale o l'allontanamento dei consiglieri comunali.

Art. 24 - Persone ammesse nella sala delle adunanze - Comportamento del pubblico.

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, in base alle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare,

qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 25 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto. In mancanza di sostituzione, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane di età, salvo diversa decisione presa all'unanimità dei presenti.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte dal vice-Segretario, se nominato, o dal consigliere comunale più giovane di età, salvo diversa decisione presa all'unanimità.

Art. 26 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente, nel caso di votazioni segrete, designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni, nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte, qualora non ci siano contestazioni.

**TITOLO VI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 27 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai consiglieri.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.

Art 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e

CELENZA VALFORTORE – REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 16/06/2012

l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula, hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziativa validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti, ovvero sciogliere la seduta. Alla ripresa dei lavori e comunque trascorsi i 30 minuti, in mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo o di scioglimento della stessa per mancanza del numero legale, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 29 - Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni non c'è discussione.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza. Il Presidente autorizza o meno l'intervento.
4. Iniziativa la trattazione dell'argomento il Presidente relaziona sullo stesso, ovvero designa per la relazione un assessore o consigliere. Aperta la discussione possono intervenire i singoli consiglieri e, se autorizzati dal Presidente, gli assessori non consiglieri. Ogni consigliere, od assessore non consigliere, può intervenire una sola volta e l'intervento non può avere una durata superiore a 10 minuti nel caso di trattazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e 5 minuti per gli altri argomenti. Terminati gli interventi il Presidente conclude la discussione con l'eventuale replica direttamente o designando il relatore. Pone in votazione la proposta definitiva.

Art. 30 - Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 31 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune, entro 5 (cinque) giorni dalla di svolgimento della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione che sarà integralmente trascritta nel verbale.

CELENZA VALFOTORE – REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 16/06/2012

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune o altri gravi motivi.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 32 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 33 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad uno dei proponenti, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.
5. La questione pregiudiziale o sospensiva su di un argomento iscritto all'ordine del giorno, deve essere richiesta, a pena di inammissibilità, prima dell'inizio della relazione introduttiva, da almeno 3 consiglieri con atto sottoscritto presentato al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto a porlo in votazione.
6. Ciascun consigliere può, sullo stesso argomento, sottoscrivere una sola questione. Qualora sia presente la firma di uno stesso consigliere su entrambe le richieste, il Presidente pone in votazione quella presentata prima.

Art. 34 - Partecipazione dell'Assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore, non consigliere comunale, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale. A tal fine dovrà essergli recapitato l'avviso di convocazione. Può svolgere le funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 35 – Adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente indice adunanze

consigliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze «aperte» del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 36 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Nessun consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento. Il Presidente ha sempre la facoltà di replica e di parlare per ultimo.
3. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 3 (tre) minuti per gruppo consiliare.
4. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 37 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere recapitato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

TITOLO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 38 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 5 consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del «sì» e del «no», il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova su decisione del Presidente. Il Presidente decide del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede, al termine della votazione, e non ci sono contestazioni, sono distrutte.
6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla proposta, la palla nera voto contrario.
7. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio si applica il precedente articolo 10.

Art. 39 - Ordine della discussione e della votazione.

1. Iniziata la trattazione dell'argomento il Presidente relaziona sullo stesso, ovvero designa per la relazione un assessore o consigliere. Aperta la discussione possono intervenire i singoli consiglieri e, se autorizzati dal Presidente, gli assessori non consiglieri. Ogni consigliere, od assessore non consigliere, può intervenire una sola volta e l'intervento non può avere una durata superiore a 10 minuti nel caso di trattazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e 5 minuti per gli altri argomenti. Terminati gli interventi il Presidente conclude la discussione con l'eventuale replica direttamente o designando il relatore. Pone in votazione la proposta definitiva.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - d) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di vari articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 5 consiglieri;
 - e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 40 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 41 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 42 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine, avanzata da uno o più consiglieri, il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

Art. 43 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte mancanti dei pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000 e, se previsto, del parere dell'organo di revisione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Consiglio decide, senza discussione, per alzata di mano, circa l'ammissibilità della votazione e, in caso favorevole, vota sull'atto proposto.

Art. 44 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun gruppo consiliare i 3 (tre) minuti.

Art. 45 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un *quorum* particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le nulle e le non leggibili, intendendosi quali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto, esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

**TITOLO VIII
DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

Art. 46 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle

discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e gli eventuali nominativi degli scrutatori.
3. Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie; in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarla per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 47 - *Approvazione del verbale della precedente seduta.*

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 48 - *Comunicazione delle decisioni del Consiglio.*

1. Il Segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49 - *Interpretazione del regolamento.*

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative

all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine dei giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Ascoltati i presenti decide autonomamente. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma da parte della conferenza dei capigruppo ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 50 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 51 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri richiedenti, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 52 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

CELENZA VALFORTORE – REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 16/06/2012

Il presente regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con deliberazione n, divenuta esecutiva in data.....;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
- È stato affisso all'albo pretorio comunale dal al per ulteriori 15 giorni consecutivi a norma dell'art. dello Statuto;
- È entrato in vigore il

Data

timbro

Il Segretario Comunale

.....

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Massimo VENDITTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 GIU, 2012 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 25 GIU, 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 25 GIU, 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDÌ, 25 GIU, 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe LONGO